



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTE SEZIONE DI NOVARA – ONLUS

Alla Regione Piemonte

Terza Commissione
Palazzo Lascaris
Via Alfieri, 15
10121 Torino

Alla c.a. Dr. Gianluca Vignale

Regione Piemonte
Assessorato al Personale e organizzazione,
modernizzazione e innovazione della P.A.,
parchi, aree protette, attività estrattive, economia
montana
Corso Stati Uniti 21
10128 Torino

Oggetto: Osservazioni al Disegno di Legge Regionale n. 364 presentato il 24 settembre 2013 –
MISURE URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME REGIONALI SULLE
ATTIVITA' ESTRATTIVE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI CAVE
E TORBIERE

§ - Il testo del Disegno di legge elaborato è molto sbilanciato nella tutela dell' interesse privato. Il testo prevede ben 8 punti in cui espressamente si propongono norme a tutela e valorizzazione dell'attività estrattiva e solo un punto ove espressamente si parla di "*attenzione alle mitigazioni dell'impatto ambientale provocato dall'attività mineraria*" seguito però subito dal concetto di "*valorizzazione del settore*". Prima di tutto si pone "*la valorizzazione del settore*", "*dare maggior sicurezza agli operatori del settore*", "*agevolare la fruizione e la sostenibilità delle attività estrattive*"; in subordine arriva l'attenzione per i comuni che è sinonimo di attenzione al territorio. Come è possibile che la Regione Piemonte si preoccupi così tanto delle ricadute sulle attività estrattive dovute alla limitazione della durata dell'autorizzazione paesaggistica a 5 anni e non ponga, ad esempio, come problema di importanza primaria il ripristino ambientali in tempi "*urbanisticamente compatibili*", e non in tempi tali che, come succede oggi, non si riesce a vedere un ripristino eseguito in tempi che non siano biblici, grazie proprio alle continue proroghe che oggi vengono richieste ?

Le attività estrattive sono necessarie sia per l'economia che per la creazione di posti di lavoro, riteniamo però che chi è stato delegato dai cittadini ad occuparsi del bene comune dovrebbe usare più attenzione al bene comune e usare un po' meno passione per quello privato.

§ - La Direttiva Europea 98/2008, impone l'obiettivo al 2020 di riciclare almeno il 70% dei rifiuti inerti. Ridurre il prelievo di materiali e l'impatto delle cave nei confronti del paesaggio è quanto mai urgente e necessario. Negli altri Paesi europei si riduce la quantità di materiali estratti

attraverso il riutilizzo dei rifiuti provenienti dal settore edile. Occorre spingere le imprese edili affinché siano loro stesse a gestire il processo di demolizione selettiva degli inerti provenienti dalle costruzioni riciclandoli anziché conferirli in discarica. Le Regioni devono sostenere questo processo con leggi che obblighino a utilizzare negli appalti pubblici una quota di inerti provenienti dal recupero. Secondo i dati che emergono dal “Rapporto cave 2011” i materiali estratti per calcestruzzo e cemento (sabbia, ghiaia, pietrisco e calcari) in Italia sono stati oltre 130 milioni di metri cubi nel 2010. In parallelo i rifiuti da costruzione e demolizione continuano a crescere (55 milioni di tonnellate). Attualmente i rifiuti da costruzione e demolizione per il 90% vengono collocati in discarica. Occorre allargare la quota di mercato degli aggregati riciclati che oggi, grazie all’innovazione tecnologica e all’applicazione sviluppata ormai da anni nei principali Paesi europei, hanno le stesse prestazioni degli aggregati naturali per impieghi nel settore edilizio. Inoltre il materiale riciclato ha prezzi competitivi e può sostituire l’uso della sabbia, della ghiaia e degli inerti in generale.

Nulla del genere appare in tale Disegno di Legge !

§ - Con riferimento all’ art 1 é del tutto inaccettabile una semplice “Comunicazione di inizio lavori” per le richieste di escavazione per le volumetrie inferiori a 1.000 mc/ettaro in quanto è molto alto il rischio che delle attività di cava vengano mascherate da “bonifiche agrarie”. Anche l'autorizzazione semplificata per volumetrie inferiori a 10.000 mc/ettaro rischia di far sorgere una miriade di piccole cave, di difficile controllo, sparse sul territorio a discapito del paesaggio, dello sviluppo sostenibile, del territorio e delle attività attigue.

§ - Con riferimento all’art 6 si ritiene che questo nuovo articolo apra le porte all' abbancamento di materiali estranei nei vuoti di cava, permettendo l'utilizzo delle ex-cave, con una protezione geologica asportata senza alcuna protezione per il suolo come discariche (date in concessione con procedure e verifiche diverse da quelle delle cave) per il deposito di materiali, spesso di origine inappropriata. Si ritiene che la norma debba vietare detta possibilità od almeno che venga effettuata una verifica che consideri la tipologia di suolo esistente comparata al materiale da depositare; che venga prevista una griglia di abbancamento per l’individuazione a posteriori di eventuali materiali da riverificare oltre ad altri accorgimenti atti ad eliminare rischi ed effetti negativi sull'ambiente.

Non si comprende l’indicazione, a priori, della possibilità di riempire i vuoti di cava per il 50% del volume totale. Si riscontra che o tale metodologia è ritenuta idonea al recupero e perciò dovrebbero essere ipotizzato un riempimento totale oppure, già a livello legislativo, si è consapevoli dell’inaffidabilità di questa procedura limitando il rischio al 50%.

Non è chiaro in che modo in una autorizzazione a uno scavo, che comprende il ripristino e la relativa garanzia (fideiussione), si possa prevedere un riempimento di un vuoto di cava che verrà eseguito fra decenni, quindi con materiale non quantificato e verificato al momento dell'esame del progetto. La norma in questione deve fissare una specifica procedura di V.I.A.

L’indicazione dettata dalla norma “*nella misura del 50% del volume totale da riempire*” lascia nell’incertezza per il restante volume residuo, stante il fatto che il totale riempimento pare che debba essere eseguito (come? Forse con rifiuti?).


§ - Con riferimento all’art 7 si fa notare che finora, il ripristino delle ex-cave è stata, troppo spesso, la trasformazione del sito in discarica. Si richiede che la norma escluda esplicitamente e inderogabilmente questa possibilità. Tale prassi, frequente in Italia, é del tutto contraria a numerose raccomandazioni europee in tema di corretto ciclo dei rifiuti .

§ - Con riferimento all'art 11 - Il trasferimento delle autorizzazioni dai Comuni alla Regione viene giustificato, in premessa alla nuova proposta di Legge, dall'interesse pubblico nella tutela dell'ambiente e dell'assetto territoriale. Non si comprende in base a quale motivo la Regione possa raggiungere questi obiettivi ed il Comune, attuale ente autorizzatore, non ne sia in grado. E' necessario emettere adeguate leggi a questo fine e far rispettare e applicare quelle già esistenti (ad esempio i Piani Territoriali sia Regionale che Provinciali, Piano tutela delle Acque) a tutela dei beni pubblici e delle risorse naturali non rinnovabili. La Provincia di Novara é un esempio altamente virtuoso di regolamentazione dell' attività estrattiva (si veda Il Piano della Attività Estrattive Provinciali del 2011) . Altri esempi di come si può tutelare il territorio dall'estrazione indiscriminata sono la Legge Regionale Veneta n. 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982) e la Legge Regionale n. 17/1991 che disciplina le attività estrattive in Emilia Romagna.

C.A.R.P. – Novara ONLUS (Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte) auspica un profondo rifacimento di tale disegno di legge.

Novara , 19/11/2013

Dr Marco Calgaro
segretario CARP – Novara ONLUS
mark2009@fastwebnet.it



COORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTE
SEZIONE DI NOVARA – ONLUS
CF 940637000
Via Pola 4 - 28100 Novara
Tel 0321 452339